GRUPPO24ORE



 $\underline{www.unicolavoro.ilsole 24 or e.com}$

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 gennaio 2012, n. 24

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Capo II Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - § 1 Disposizioni generali

Articolo 6

Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. (5)

2. Ai fini del presente capo, si intende:

- a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (6)

(4) (3) (2) (1)

- (1) La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente: "Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento".
- (2) La Sezione prima cui il presente articolo appartiene è stata inserita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).
- (3) Il § cui il presente articolo appartiene è stato inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).
- (4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente: "Finalità".
- (5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:
- "1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.".
- (6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.012.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "2. Ai fini del presente capo, per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.".